

AGEA 2019 PROT. N. 47789
DEL 29 MAGGIO 2019

Organismo Pagatore **AGEA**
Ufficio Monocratico
Sede

All' Organismo pagatore **AVEPA**
Via N. Tommaseo, 63-69
35131 PADOVA

All' Organismo pagatore **AGREA**
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA

All' Organismo pagatore della
Regione **Lombardia**
Direzione Generale Agricoltura
P.zza Città di Lombardia, 1
20124 MILANO

All' Organismo pagatore **ARTEA**
Via San Donato, 42/1
50127 FIRENZE

All' **A.R.C.E.A.**
Cittadella Regionale
Località Germaneto
88100 Catanzaro

All' Organismo Pagatore **ARPEA**
via Bogino, 23
10123 Torino

All' Organismo Pagatore della
P.A. di Bolzano **OPPAB**
Via Crispi, 15
39100 Bolzano

All' Organismo Pagatore della
P.A. di Trento **APPAG**
via G.B.Trener, 3
38100 Trento

All'Agenzia delle Dogane

All' Istituto Regionale della Vite e
Vino

Alla CONFCOOPERATIVE Fedagri

Alla ANCA / LEGACOOOP

Alla AGCI

Alla Unione Italiana Vini

Alla FEDERVINI

Al Centro Assistenza Agricola
Coldiretti Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA

Al C.A.A. Confagricoltura S.r.l.
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00185 ROMA

Al C.A.A. CIA S.r.l.
Lungotevere Michelangelo, 9
00192 ROMA

Al Coord.to CAA Liberi Agricoltori
Via Dessè, 2
00199 ROMA

Al Coord.to CAA
Liberi Professionisti
Via Carlo Alberto, 30
10123 TORINO

E p.c.

Al MiPAAFT
- DIREZIONE GENERALE DELLE
POLITICHE INTERNAZIONALI E
DELL'UNIONE EUROPEA
- DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato
CENTRALE DELLA TUTELA DELLA
QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Al Coord, Commissione Politiche
Agricole - Regione Puglia
Lungomare N.Sauro, 45/47
71100 BARI

SIN SpA
Sede

Regioni e PP.AA.
Loro sedi

OGGETTO: Decreto Ministeriale n. 3843 del 30/04/2019 in modifica del Decreto Ministeriale del 14 febbraio 2017 n. 911 relativo alle disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione, e del DM del 14 febbraio 2017, per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti.

Riferimenti normativi

- **Regolamento (UE) n. 1308/2013** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n.1037/2001 e (CE) 1234/2007 del Consiglio;
- **Regolamento delegato (UE) n. 2016/1149** della Commissione del 15 aprile 2016, che integra il regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno del settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione;
- **Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1150** della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno del settore vitivinicolo;
- **Regolamento (UE) n. 1303/2013** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, (art. 71) rispetto degli impegni – Controlli ex-post);
- **Regolamento (UE) n. 1306/2013** del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2014 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n.165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

- **Regolamento Delegato (Ue) 2018/273** della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione;
- **Regolamento di esecuzione (Ue) 2018/274** della Commissione dell'11 dicembre 2017 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione
- **Regolamento (UE) n. 1305/2013** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il Reg Ce 1698/2005 del Consiglio;
- **Regolamento (UE) n. 1307/2013** del Parlamento Europeo e del Consiglio 17 dicembre 2013 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- **Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014** della Commissione del 7 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il sistema di integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- **Regolamento Delegato (UE) n. 908/2014** della Commissione del 6 agosto 2014, recante le modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- **Decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182** (G.U. n. 212 del 12 settembre 2005) "Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari" convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2005, n. 231 (G. U. n. 263 dell'11 novembre 2005) recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;
- **Legge 27 dicembre 2006, n. 296** (G.U. n. 299 del 27 dicembre 2006) "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), comma 1052;

- **Legge 6 aprile 2007, n. 46** (G.U. n. 84 dell'11 aprile 2007) "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali";
- **Deliberazione Agea del 24 giugno 2010** (G.U. n. 160 del 12 luglio 2010) "Regolamento di attuazione della legge n. 241/90 e s.m.i., relativo ai procedimenti di competenza di Agea"
- **Legge 12 dicembre 2016, n. 238**, disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino,
- **Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 26 luglio 2018 n. 7130** inerente le dichiarazioni di giacenze dei vini e dei mosti in attuazione dei regolamenti UE n. 2018/273 e n. 2018/274;
- **Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 26 ottobre 2015 n. 5811** disposizioni nazionali di attuazione inerenti le dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola;
- **Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 14 febbraio 2017 n. 911**, concernente disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento Europeo, e del regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1150, della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti e s.m.i.;
- **Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo n. 3843 del 3 aprile 2019**, in modifica dei Decreti Ministeriali del 14 febbraio 2017, n. 911, e del 3 marzo 2017, n. 1411, per quanto riguarda l'applicazione della misura degli Investimenti e della Ristrutturazione e Riconversione Vigneti nei termini di presentazione delle domande di aiuto;

1. Premessa

A decorrere dalla campagna vitivinicola 2016/2017, in attuazione dei regolamenti citati in oggetto e del DM 911/2017 e smi, è concesso un sostegno per investimenti materiali e/o immateriali in impianti di trattamento, in infrastrutture vinicole e negli strumenti di commercializzazione del vino diretti a migliorare il rendimento globale delle imprese, la competitività, e riguardanti la produzione e/o la commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato VII parte II del regolamento, anche al fine di migliorare i risparmi energetici, l'efficienza globale ed i trattamenti sostenibili.

2. Divieto del Doppio finanziamento

L'allegato I del DM 911/2017 e smi, riporta specifici criteri di demarcazione ed il relativo sistema di controllo finalizzati ad assicurare il divieto del doppio finanziamento definito dall'art. 43 del regolamento delegato e dall'articolo 27 del regolamento di esecuzione.

3. Operazioni ammesse

L' Allegato II del DM 911/2017 e smi riporta l'elenco dettagliato delle operazioni ammesse.

Non sono ammessi a finanziamento i soggetti che già beneficiano di altri contributi pubblici, a qualunque titolo erogati ovvero che presentino progetti di investimento di mera sostituzione di beni mobili e/o immobili preesistenti che non comportino un miglioramento degli stessi. Inoltre, non beneficiano del sostegno le operazioni che beneficiano o hanno beneficiato di un sostegno ai sensi dell'art. 45 del regolamento 1308/2013.

4. Condizioni di ammissibilità

Ai sensi dell'art. 3 del DM 911/2017, sono beneficiari della misura le microimprese, le piccole e medie imprese e nei limiti di quanto espresso dall' art. 5 commi 2 e 3 le imprese classificabili come intermedie, come grandi, nonché le organizzazioni interprofessionali (art. 157 del regolamento) compresi i Consorzi di tutela riconosciuti autorizzati ai sensi dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016 n. 238 (art 3 comma 2).

L'attività dei beneficiari deve essere almeno una delle seguenti:

- a) la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da essi stessi ottenute, acquistate o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- b) la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da essi stessi ottenuti, acquistati o conferiti dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- c) l'elaborazione, l'affinamento e/o il confezionamento del vino conferito dai soci e/o acquistato, anche ai fini della sua commercializzazione; con l'esclusione dal contributo delle imprese che effettuano la sola attività di commercializzazione dei prodotti oggetto del sostegno;
- d) la produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori, qualora la domanda sia volta a realizzare ex novo un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione.

Per le imprese classificate come intermedie ovvero che occupino meno di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di Euro, (per le quali non trova applicazione il Titolo 1, articolo 2, paragrafo 1 dell'Allegato della Raccomandazione 2003/361/CE) il sostegno per gli investimenti materiali o immateriali è ridotto al 20% della spesa effettivamente sostenuta.

Qualora l'investimento sia realizzato da una impresa classificata come grande impresa (più di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo sia superiore ai 200 milioni), il livello di aiuto è fissato al massimo al 19% della spesa effettivamente sostenuta.

Per le medesime imprese operanti in Regioni classificate come Regioni di convergenza, il contributo massimo erogabile è pari al 25% delle spese effettivamente sostenute.

Per quanto disposto all'articolo 48 del regolamento delegato Ue 2018/273, le imprese richiedenti possono accedere al contributo solo se in regola con la normativa vigente in materia di dichiarazioni obbligatorie di cui al regolamento delegato Ue n. 2018/273 ed il regolamento di esecuzione Ue n. 2018/274.

L'investimento proposto deve essere strettamente ed esclusivamente correlato all'attività vitivinicola dell'impresa, ovvero deve avere come scopo finale l'aumento della competitività dell'Azienda richiedente nell'ambito esclusivo dei prodotti vitivinicoli (allegati VII – parte II regolamento UE 1308/2013).

5. Adempimenti relativi al fascicolo aziendale

La costituzione del fascicolo è obbligatoria nel caso in cui il soggetto presenti domanda/dichiarazione per la prima volta; se invece il fascicolo aziendale risulta già costituito, i produttori, a fronte di modifiche rispetto a quanto già risultante nel fascicolo, sono tenuti ad apportare preventivamente le necessarie variazioni al fascicolo stesso, ai fini dell'aggiornamento e della coerenza con le dichiarazioni rese.

Il fascicolo deve essere costituito presso l'Organismo Pagatore competente, individuato sulla base della sede legale dell'azienda o, nei casi di impresa individuale, della residenza del titolare del corrispondente CUAA.

I documenti essenziali che devono essere prodotti all'atto della costituzione e/o aggiornamento del fascicolo aziendale sono indicati dal DM 15 gennaio 2015, n. 162, al fine di determinare i contenuti minimi, la competenza e responsabilità per la costituzione o aggiornamento del fascicolo aziendale.

6. Condizioni di ammissibilità definite dalle Regioni

Ai sensi del comma 5 dell'art. 2 del DM 911/2017, le Regioni, attraverso loro determinazioni, definiscono se del caso: gli importi minimi e massimi di spesa ammissibile per ogni domanda; limitazione della percentuale del contributo erogabile; concessione dell'anticipo e relative percentuali; individuazione dei beneficiari dell'aiuto; esclusione o limitazione di alcuni prodotti di cui all'Allegato VII parte II del Regolamento; ammettere modifiche ai progetti approvati; definire la durata annuale o biennale dei progetti.

A tale scopo, le Regioni comunicano all'Organismo pagatore competente l'intenzione di avvalersi di tale possibilità, al fine di consentire al medesimo Organismo pagatore di attivare adeguate procedure di selezione.

7. Domande di aiuto

Con DM 3843/2019 è stato disposto che a decorrere dalla campagna 2019/2020 il termine per la presentazione delle domande di aiuto è fissato al **15 novembre** di ciascun anno e, per la prima volta, al 15 novembre 2019. Gli OP non hanno facoltà di anticipare tale data ma devono garantire l'apertura dei propri sistemi informativi per consentire la presentazione delle domande nel rispetto del termine suddetto.

Il termine per la definizione della graduatoria di ammissibilità delle domande di aiuto è fissato al **15 febbraio** di ogni anno, e, per la prima volta, al 15 febbraio 2020.

Le domande, per beneficiare del premio, sono presentate all'Organismo pagatore competente secondo le modalità stabilite da Agea di intesa con le Regioni.

Le domande contengono almeno i seguenti elementi:

1. nome, ragione sociale del richiedente e CUAA;
2. indicazione della durata annuale o biennale dell'investimento;
3. descrizione dell'investimento con l'indicazione delle singole operazioni che costituiscono l'investimento globale, il costo previsto e la tempistica di realizzazione delle stesse;
4. la documentazione atta a dimostrare che la congruità dei costi dell'investimento proposto e che gli stessi non superino i normali prezzi di mercato;
5. la prova che il proponente non sia un'impresa in difficoltà (ai sensi dell'articolo del regolamento, non è concesso un sostegno ad imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà)
6. la prova di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria concordato preventivo, ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né di avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
7. il possesso delle risorse tecnico-professionale dei beneficiari, (art.35 lett. C del regolamento Ue n. 2016/1149).
8. il possesso delle risorse economiche-finanziarie tali da permettere il completamento dell'investimento proposto;
9. una breve relazione contenente i motivi per i quali si intende realizzare l'investimento proposto in relazione alla realtà produttiva dell'impresa nonché le aspettative di miglioramento in termini di competitività ed incremento delle vendite, e, se l'impresa si avvalga del criterio di priorità espresso al comma dell'art del DM,

elementi che rendano evidente il vantaggio auspicato da un punto di vista energetico e/o ambientale.

Gli Organismi pagatori nelle loro istruzioni operative, di concerto con le Regioni interessate, dovranno individuare le modalità per garantire il rispetto dei punti 4), 5), 6) e 7).

8. Procedura di selezione

Gli OP esaminano le domande presentate sulla base dei criteri minimi di ammissibilità enucleati nei punti precedenti.

I punteggi sono attribuiti sulla base dei criteri di priorità eventualmente individuati dalle Regioni con proprio provvedimento e riportati nell'Allegato I del PNS trasmesso alla Commissione europea entro il 1° marzo di ogni anno.

Tali criteri sono facoltativi, oggettivi e non discriminatori, sono basati sulla strategia e sugli obiettivi specifici fissati dal PNS e si aggiungono al criterio comunitario obbligatorio previsto all'articolo 36 del regolamento delegato (effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale, processi sostenibili da un punto di vista ambientale).

L'articolazione e la ponderazione dei criteri di priorità è attribuita dalle Regioni sulla base delle proprie esigenze territoriali preoccupandosi a che la ponderazione del singolo criterio facoltativo abbia valore inferiore o uguale a quella stabilita per il criterio comunitario.

Sono ammesse a contributo tutte le domande fino ad esaurimento del budget disponibile assegnato a ciascuna Regione.

Nel caso di parità di punteggio viene utilizzato il criterio del richiedente anagraficamente più giovane.

9. Misura del sostegno

Il sostegno per gli investimenti materiali e/o immateriali è erogato nei limiti previsti dai commi 1 e 2 e 3 dell'articolo 5 del DM 911/2017.

Le Regioni, motivando la decisione in apposito provvedimento, hanno facoltà di stabilire un limite massimo di contribuzione inferiore (comma 5 articolo 2 del DM 911/2017).

10. Modalità di erogazione dell'aiuto

L'aiuto viene erogato solo dopo l'effettiva realizzazione dell'investimento globale proposto e dell'effettuazione del controllo in loco di tutte le operazioni contenute nella domanda di aiuto come specificato nel successivo paragrafo 12.

Tuttavia, se non è stato possibile eseguire le operazioni rimanenti a causa di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi dell'art. 2 par. 9 del Regolamento (UE) n. 702/2014, opportunamente comunicate prima dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di pagamento del saldo, secondo le modalità e tempistiche stabilite dagli Organismo Pagatori competenti, l'aiuto può essere versato anche dopo la realizzazione di singole operazioni.

Qualora l'investimento proposto sia biennale, l'aiuto è versato solo dopo la realizzazione di tutte le operazioni contenute nella domanda di aiuto.

Nell'ambito degli investimenti biennali i beneficiari possono chiedere il pagamento anticipato dell'aiuto concesso per un importo che non può superare l'80% del contributo UE ammesso all'aiuto. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia pari al 110% del valore dell'anticipo.

Le Regioni, con proprio provvedimento, se del caso, stabiliscono l'eventuale concessione degli anticipi e fissano la percentuale massima erogabile nel rispetto del limite dell'80%.

Per l'ottenimento dell'anticipo, deve essere presentata apposita richiesta all'Organismo pagatore competente, corredata della predetta garanzia.

11. Spese ammissibili

Le spese eleggibili sono quelle sostenute nel periodo successivo alla data di presentazione delle domande di aiuto ed entro e non oltre la data di presentazione delle domande di pagamento del saldo, ad eccezione di quelle indicate nell'articolo 5 comma m.8 e alle lettere a), b) e c), comma 9, del DM 911/2017.

Parimenti, le fatture correlate alle spese dovranno risultare emesse in data successiva alla presentazione delle domande di aiuto ed entro e non oltre la data di presentazione delle domande di pagamento del saldo, stabilita al 15 luglio di ciascun anno per gli investimenti di durata biennale ed al 31 agosto di ciascun anno per gli investimenti di durata annuale.

12. Controlli

In sede di istruttoria, gli Organismi pagatori in indirizzo verificano:

- l'ammissibilità della domanda secondo le specifiche definite dalla Regione interessata;
- che i richiedenti siano in regola con la normativa vigente in materia di dichiarazioni obbligatorie di cui al Regolamento delegato (UE) n. 2018/273 ed al regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/274.

Le domande di aiuto ammissibili sono inserite in una graduatoria finalizzata alla completa utilizzazione del plafond finanziario disponibile per ciascuna Regione, tenuto conto delle determinazioni adottate dalle Regioni medesime concernenti l'aiuto da erogare in relazione a ciascuna operazione, come stabilito dall'art. 5, comma 4, del DM 911/2017.

Le operazioni relative all'investimento ammesso all'aiuto devono risultare realizzate in data successiva alla data di presentazione della domanda di aiuto e dovranno essere concluse e completate non oltre il termine per la presentazione delle domande di pagamento di saldo disposto alla data del 15 luglio o del 31 agosto, a seconda che l'investimento abbia durata biennale o annuale, per ogni campagna di riferimento.

Non sono ammesse proroghe, rispetto al termine del 15 luglio/31 agosto, per la realizzazione degli investimenti ammessi all'aiuto, con unica eccezione per le cause di forza maggiore.

Codesti Organismi pagatori procedono all'effettuazione di un controllo in loco di tutte le operazioni contenute nella domanda di pagamento di saldo, al fine di verificare che esse siano state effettivamente eseguite. Tale controllo è propedeutico al pagamento dell'aiuto.

Gli investimenti materiali e/o immateriali devono essere mantenuti in Azienda per un periodo minimo di cinque anni dalla data di finanziamento. (Art.50 –paragrafo 5 del regolamento Ue n.1308/2013)

13. Utilizzazione del plafond annuale previsto nell'ambito del PNS

In relazione all'esigenza di utilizzare completamente le risorse finanziarie annualmente disponibili, si fa presente che la spesa per un investimento annuale è imputata all'anno in cui è avvenuta l'erogazione.

Se per un investimento biennale è stato chiesto un anticipo su garanzia, come specificato al paragrafo 10, l'importo dell'anticipo è imputato all'anno in cui è stato erogato. Se non è stato erogato alcun anticipo, l'intero importo dell'aiuto è imputato all'anno in cui è avvenuta l'erogazione (cioè al secondo anno dell'investimento).

14. Penalità

Qualora gli anticipi, di cui al paragrafo 10 della presente circolare, non risultano integralmente utilizzati ai sensi del DM n. 911/2017 art. 6 (Penalità) si procede ad applicare una penale in proporzione all'importo dell'anticipo non speso:

- a) 3 anni di esclusione dal contributo per la misura Investimenti prevista dall'OCM Vitivinicola se l'importo non speso è maggiore o pari al 50% dell'anticipo erogato,

b) 2 anni di esclusione dal contributo per la misura Investimenti prevista dall'OCM Vitivinicola se l'importo non speso è maggiore al 30% ma inferiore al 50% dell'anticipo erogato,

c) 1 anno di esclusione dal contributo per la misura Investimenti prevista dall'OCM Vitivinicola se l'importo non speso è maggiore al 10% ma inferiore o uguale al 30% dell'anticipo.

Le suddette penali non sono applicate in caso di forza maggiore, o se l'importo non speso è inferiore al 10% dell'anticipo erogato.

La penale di cui al punto a) si applica ai beneficiari che non presentano la domanda di pagamento, o di rinuncia all'aiuto, entro i termini stabiliti, salvo cause di forza maggiore.

15. Comunicazione delle informazioni

Gli Organismi Pagatori devono comunicare ad Agea Coordinamento il numero delle domande ammissibili all'aiuto ed i relativi importi entro il termine del **15 marzo** di ciascun anno; inoltre entro il **20 febbraio** gli stessi Organismi Pagatori devono comunicare il numero delle imprese beneficiarie, il volume totale dell'investimento, il numero dei progetti annuali e di quelli biennali, nonché il numero di imprese che hanno introdotto nuovi prodotti, trattamenti o tecnologie.

Il Direttore di Agea Coordinamento
(D.ssa Silvia Lorenzini)